



REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

(Approvato nella seduta del 14/02/2024, con delibera n. 17)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Finalità della Scuola Secondaria di 1^a grado.
- ART. 2 - Obiettivi del regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

- ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.
- ART. 4 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi.
- ART. 5 - Orario delle lezioni e intervallo.
- ART. 6 - Visite di istruzione.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- ART. 7 - Convocazione degli organi collegiali
- ART. 8 - Validità dell'assemblea
- ART. 9 - Compiti del Presidente
- ART. 10 - Modalità di intervento
- ART. 11 - Votazioni
- ART. 12 - Verbalizzazione
- ART. 13 - Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva - Descrizione e Funzione
- ART. 14 - Giunta esecutiva
- ART. 15 - Sostituzione membri
- ART. 16 - Dimissioni dei membri
- ART. 17 - Collegio dei docenti - Descrizione e Funzione
- ART. 18 - Consigli di classe - Descrizione e Funzione
- ART. 19 - Assemblea dei genitori

TITOLO IV - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

- Infrazioni - Uscite anticipate - Assenze - Ritardi - Giustificazioni
- ART. 20 - Alunni
- ART. 21 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola
- ART. 22 - Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni
- ART. 23 - Viaggi di istruzione
- ART. 24 - Telefoni cellulari

TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

- ART. 25 - Premessa. Diritti e doveri. Disciplina e organi competenti

TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI

- ART. 26 - Sanzioni disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni
- ART. 27 - Sospensioni
- ART. 28 - Attività alternative ai provvedimenti disciplinari
- ART. 29 - Comitato di garanzia

TITOLO VI - UTILIZZO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE

- ART. 30 - Laboratori e altri spazi.

TITOLO VII - RAPPORTI CON FAMIGLIE E STUDENTI

- ART. 31 - Rapporti con le famiglie
- ART. 32 - Colloqui settimanali
- ART. 33 - Colloqui straordinari
- ART. 34 - Colloqui con Dirigente Scolastico
- ART. 35 - Uso del diario scolastico, registro elettronico e sito scolastico

TITOLO VIII - SICUREZZA

- ART. 36 - Assicurazione
- ART. 37 - Figure addette alla sicurezza e formazione
- ART. 38 - Obblighi dei fruitori dell'edificio scolastico
- ART. 39 - Comportamenti corretti in caso di allarme
- ART. 40 - Divieto di fumo
- ART. 41 - Utilizzo dell'ascensore
- ART. 42 - Infortuni

TITOLO IX -DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 43 - Modifiche
- ART. 44 - Diffusione del documento

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità della Scuola Secondaria di 1° grado.

La Scuola Secondaria di 1° grado nella sua impostazione educativa e didattica, nella sua struttura e nei suoi contenuti programmatici, è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 3, 33 e 34 della *Costituzione Italiana*, dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria* (DPR n. 249/98 e DPR n. 235/07) nonché degli obiettivi stabiliti dal Sistema Nazionale di Istruzione.

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la Scuola Secondaria di I grado risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

La Scuola Secondaria di I grado concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

Essa è una scuola *formativa* in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni.

È una scuola *che colloca nel mondo* perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale.

È una scuola *orientativa* in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale.

ART. 2 - Obiettivi del regolamento.

Scopo del presente regolamento è di consentire un regolare e sereno svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art. 4 del D.P.R. 249 del 24.06.1998, in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche o quelle delle realtà istituzionali, sociali, economiche ed associative presenti sul territorio, per una gestione dell'azione formativa il più possibile unitaria e coerente.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni dal momento dell'entrata nell'edificio scolastico, durante la permanenza nello stesso e fino all'uscita dall'edificio scolastico.

Nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, esso è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana.

Gli alunni possono sostare nel cortile scolastico antistante l'entrata in attesa del suono della campanella.

L'ingresso in classe degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.

Durante i trasferimenti in aule o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante.

Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari, gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula. In caso di ritardo del collega dell'ora successiva, la sorveglianza sarà affidata a un collaboratore scolastico.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta.

Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario.

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno che accompagnerà gli allievi sino alla porta di uscita, prevista dal Piano della Sicurezza, da cui usciranno autonomamente, previa richiesta da parte della famiglia e autorizzazione del DS, attraverso la compilazione dei moduli al fondo del diario (ai sensi dell'art. 19 bis, L 172/2017).

ART. 4 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi.

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico, ai sensi della L 146/90 e dei successivi accordi tra le forze sociali, ne dà avviso ai genitori tramite circolare sul Registro Elettronico e diario personale degli alunni e comunica l'eventuale sospensione o la riduzione dell'orario di lezione e dei servizi connessi. Nel far ciò la Direzione garantirà il rispetto dei diritti dell'utenza, dei docenti e non docenti come da norme costituzionali e di legge. Gli insegnanti ed il personale della scuola che non dovessero scioperare sono tenuti alla vigilanza degli alunni presenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

In caso di assemblea sindacale il D.S. avviserà le famiglie dell'eventuale cambiamento di orario tramite circolare e comunicazione sul diario personale dell'alunno.

ART. 5 - Orario delle lezioni e intervallo.

L'orario di inizio e di fine delle lezioni e gli intervalli sono stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Durante gli intervalli gli alunni possono conversare nel proprio corridoio, consentendo in tal modo di aerare le aule.

Per ragioni igieniche è preferibile far consumare la merenda all'interno dell'aula.

È vietato invece passare da un piano all'altro o da un corridoio all'altro. La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora precedente e dai collaboratori scolastici addetti al piano.

Gli alunni, dopo aver consumato la merenda, possono uscire nel cortile scolastico nel luogo e nell'intervallo a loro dedicato, sempre sotto la vigilanza del docente dell'ora precedente. Durante l'intervallo gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non recare danno alle persone ed alle cose e a tenere un comportamento consono all'ambiente in cui si trovano.

ART. 6 - Visite di istruzione.

Le visite di istruzione rientrano nella progettualità del Cdc., sono coerenti con la programmazione didattico-educativa e sono concordate dal Consiglio di Classe all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto autorizza le gite e i viaggi di istruzione proposti dai Consigli di classe e deliberati dal Collegio dei docenti ai sensi della C.M. 29/92 e della C.M. 623/96.

Per quanto riguarda le uscite didattiche che terminano entro l'orario curricolare non si richiede una specifica autorizzazione delle famiglie per ogni iniziativa, è sufficiente una sola autorizzazione all'inizio dell'anno scolastico, poiché queste sono considerate lezioni svolte in luoghi diversi dall'aula, ma aventi piena validità didattica, in quanto inserite nella programmazione annuale di classe.

Prima di ogni iniziativa si fornisce tempestiva e completa informazione alle famiglie e comunicazione in Presidenza, tramite apposito modulo, indicante:

- la classe interessata
- l'orario di uscita da scuola
- l'orario di rientro a scuola
- i mezzi di trasporto utilizzati
- i docenti accompagnatori
- eventuali costi

I docenti accompagnatori dovranno apporre la propria firma a conferma della propria disponibilità, sul modello di richiesta uscite da presentare al Dirigente Scolastico. E' necessaria la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni.

Ai versamenti delle quote di partecipazione devono provvedere le famiglie. Non è consentito il maneggio di denaro al personale scolastico, né il deposito di somme in un locale protetto.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 7 - Convocazione degli organi collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere predisposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, fissando il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e la durata.

Il numero dei giorni preavviso, in caso di urgenza e qualora la riunione si svolga a distanza, può essere minore.

Gli argomenti all'OdG sono proposti dal Presidente.

La convocazione deve essere comunicata ai singoli membri con circolare inviata via mail recante gli argomenti da trattare nella relativa seduta ed è inserita sul sito nelle apposite aree.

La competenza della convocazione è stabilita dalle vigenti disposizioni normative e di legge e dell'eventuale regolamento di ciascun organo collegiale. Il processo verbale di ogni seduta dell'organo collegiale è redatto dal segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente.

Allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle proprie attività, ciascun organo collegiale le programma nel tempo, in rapporto alle proprie competenze secondo un calendario di massima stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 8 - Validità dell'assemblea

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

ART. 9 - Compiti del Presidente

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Nell'OdG possono essere inseriti nuovi argomenti se richiesti da almeno un terzo dei componenti.

Qualora vengano proposti dalle varie componenti o dal D.S. argomenti non inseriti nell'OdG, i membri del Collegio ne deliberano o meno la trattazione.

Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che andrà poi archiviato su apposito registro.

ART. 10 - Modalità di intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto a intervenire, secondo l'ordine di prenotazione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

ART. 11 - Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese, per alzata di mano.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Per votanti devono intendersi tutti i membri presenti alla riunione.

I consiglieri che si astengono volontariamente dal votare o che escono dalla sala prima della votazione, si computano nel numero legale, ma non nel numero dei votanti; in altre parole i consiglieri che si sono astenuti, pur figurando presenti nella determinazione del numero legale dell'assemblea, non sono considerati presenti ai fini della determinazione della maggioranza.

Sono invece considerati votanti coloro che nella votazione segreta presentano scheda bianca.

I consiglieri che si devono astenere obbligatoriamente non si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta, mentre i consiglieri che si astengono volontariamente dalla partecipazione al voto, si contano nel numero legale, e non nel numero dei votanti.

ART. 12 - Verbalizzazione

Per quanto concerne la verbalizzazione, nella prima parte del verbale si rende conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi degli assenti se giustificati o no, l'OdG). Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti, nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto. Un membro può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono raccolti su appositi registri: I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali

delle sedute degli organi collegiali possono essere redatti direttamente sul registro o, se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e presidente.

Il verbale viene letto o inviato via mail e approvato all'inizio della seduta successiva.

ART. 13 - Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva- Descrizione e Funzione

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale che elabora ed adotta gli indirizzi generali della vita scolastica, anche sul versante finanziario.

È composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti ATA e il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio dura in carica per 3 anni scolastici. Il presidente del Consiglio d'Istituto è eletto a maggioranza relativa del Consiglio fra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Consiglio d'Istituto svolge le seguenti funzioni:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- delibera il bilancio preventivo (PA) e il conto consuntivo (CC) e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico;
- ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - adozione del Regolamento interno e del Patto educativo di corresponsabilità;
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e audiovisivi, delle dotazioni librerie, dei materiali per esercitazioni;
 - adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
 - criteri generali per la programmazione educativa;
 - criteri per la programmazione e l'attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero e sostegno, attività complementari, viaggi di istruzione, visite guidate);
 - promozione di contatti con altre scuole o istituzioni;
 - partecipazione a attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.
- indica i criteri generali per la formazione classi e l'assegnazione dei docenti alle classi, per l'adattamento dell'orario delle lezioni;
- esprime pareri sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; esprime inoltre pareri sulla realizzazione delle attività progettuali con utilizzo delle risorse disponibili, sui criteri generali relativi sia alla formazione delle classi, sia all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, sia infine al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- esercita le sue funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento e ha competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- delibera, sentito il Collegio dei docenti per gli aspetti didattici, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- adotta il piano dell'offerta formativa dell'istituto (PTOF) e la carta dei servizi;
- determina l'importo delle minute spese;
- delibera gli accordi di rete;
- adesione ai PON, ad avvisi, bandi e Progetti;
- delibera i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni e, alla scadenza del triennio, fino a nuove elezioni.

La prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Viene designato un vicepresidente.

Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al mese, in via ordinaria, tranne a luglio e ad agosto. Si riunisce anche in sedute straordinarie e relativi aggiornamenti.

La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei membri del consiglio.

La riunione è convocata dal presidente del Consiglio, sentita la Giunta, con avviso personale ai consiglieri, indicando data, ora, luogo, ordine del giorno cinque giorni prima della data stabilita. Il Consiglio di Istituto può essere convocato in seduta straordinaria su proposta della Giunta o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei consiglieri. In caso di urgenza è prevista la convocazione telefonica ventiquattro ore prima della data stabilita.

In assenza del presidente e del vicepresidente, la presidenza viene assunta dal genitore più anziano. Il Consiglio di Istituto funziona anche se privo di alcuni membri e/o di una componente, cessati dalla carica per perdita di requisiti di eleggibilità e che non possono essere surrogati.

Il Consiglio di Istituto può far partecipare alle sue riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola ed esperti esterni.

A conclusione di ogni seduta i consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'OdG della seduta successiva.

Alle sedute del Consiglio di Istituto, quando siano in discussione argomenti concernenti persone, non è ammesso pubblico. Il verbale redatto entro cinque giorni su apposito registro a pagine numerate, viene approvato con le eventuali rettifiche nel corso della seduta successiva del Consiglio, quindi firmato e sottoscritto dal Presidente e segretario e pubblicato all'albo dei plessi dell'Istituto. I registri dei verbali sono visionabili dai Consiglieri presso la segreteria dell'Istituto.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, senza diritto di parola, salvo concessione del Presidente, sentito il Consiglio, gli elettori dell'Istituto, i rappresentanti di classe, i membri del Consiglio di Circoscrizione, gli invitati rappresentanti del Comune, della Provincia, delle OO.SS., i membri delle Commissioni dell'Istituto, gli Esperti, convocati dal Presidente, sentita la Giunta, su proposta degli Organi Collegiali.

Il pubblico presente ha facoltà di intervenire su ogni punto all'OdG, prima che lo stesso venga posto in discussione dal Consiglio. Il Presidente, ove reputi necessario, per comportamento del pubblico o altri validi motivi, può sospendere la seduta pubblica e proseguirla in forma non pubblica.

ART. 14 - Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, due genitori, un rappresentante del personale A.T.A, il Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, il D.S.G.A. dell'Istituto, che svolge anche funzioni di segretario. Compito della Giunta è preparare le sedute e i lavori del Consiglio d'Istituto, predisporre il bilancio, curare l'esecuzione delle delibere.

ART. 15 - Sostituzione membri

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo quanto disposto nell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

ART. 16 - Dimissioni dei membri

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per scritto. È ammessa la forma orale solo quando vengono date davanti all'Organo Collegiale, che ne prende atto facendole diventare definitive e irrevocabili.

ART. 17 - Collegio dei docenti - Descrizione e Funzione

Il Collegio dei Docenti è composto, a norma dell'art. 7 e dell'art. 46 del D.L.vo 297/1994, da tutto il personale docente in servizio nell'Istituto a tempo indeterminato e determinato.

Il Collegio è presieduto dal D.S. che sceglie il segretario fra i componenti dello Staff di Direzione. Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno, si riunisce secondo il calendario previsto dal Piano delle attività e in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o quando il D.S. ne ravvisi la necessità.

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di commissioni di lavoro e/o di studio. Le Commissioni hanno un coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art.4 del D.P.R. n.416 del 31/5/74, dal T.U 297/94 e dal DPR n. 275/99.

Il Collegio dei Docenti

- elabora del PTOF, tenuto conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dalle associazioni dei genitori;
- cura la programmazione dell'azione educativa, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti; per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
- provvede all'adozione dei libri di testo o all'adozione alternativa di altri ausili didattici, in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF;
- propone la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- delibera accordi di rete;
- elegge il Comitato di Valutazione per l'immissione in ruolo dei docenti;
- delibera il Piano Annuale delle attività;
- approva il piano di aggiornamento di Istituto;
- delibera adesione a bandi e avvisi;
- promuove iniziative di aggiornamento;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio dei Docenti;
- designa la componente docenti nell'organo di garanzia;
- programma e attua le iniziative di sostegno per gli alunni disabili;

- esprime parere per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Di ogni riunione del Collegio dei Docenti viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario su apposito registro.

ART. 18 - Consigli di classe - Descrizione e Funzione

La convocazione dei Consigli di Classe è effettuata dal D.S. o dall'insegnante da lui delegato, secondo quanto stabilito dal Piano delle attività deliberato dal C.D., oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Coordinatore.

I Consigli di Classe sono validamente costituiti con la presenza della metà più uno dei loro componenti e deliberano a maggioranza relativa.

Spetta al D.S., o all'insegnante suo delegato, presiedere i lavori dei Consigli.

In convocazione plenaria (con la presenza dei Rappresentanti dei genitori), si occupa di condividere proposte in ordine all'azione educativa e didattica, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra insegnanti, genitori, alunni.

In convocazione ordinaria (con la sola presenza dei Docenti e del D.S.), si occupa della programmazione, della didattica e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni.

Viene redatto verbale delle sedute.

I Consigli di classe, di cui fanno parte tutti i docenti della classe, devono pianificare e coordinare l'attività didattica, comprese le verifiche e i criteri di valutazione, sulla scorta delle indicazioni dei Dipartimenti e della fisionomia della classe, verificare periodicamente la programmazione e valutare l'andamento didattico e disciplinare della classe, illustrare ai genitori e agli studenti il piano programmatico, fornendo suggerimenti e valutazioni, programmare strategie di sostegno/recupero, facilitare l'inserimento di tutti gli studenti nella vita della classe.

Si prevedono Consigli di classe aperti ai Genitori, la cui convocazione avviene nei termini di legge dopo le elezioni, a cui possono partecipare i Rappresentanti dei Genitori nonché tutti i Genitori della classe.

I Consigli di classe si riuniscono secondo calendario predisposto dal D.S. o su richiesta scritta motivata di almeno due membri.

Il coordinatore di classe è il punto di riferimento dei colleghi di corso, degli studenti e dei genitori per i problemi della classe o di singoli allievi e si fa portavoce delle possibili strategie per la loro risoluzione. È nominato dal D.S. all'inizio dell'anno e presiede le riunioni dei Consigli di classe, ove previsto, per delega del D.S., in caso di sua assenza. I suoi compiti investono l'area relazionale e l'area organizzativa. Predisporre e coordina la programmazione del Consiglio di classe, con particolare attenzione agli obiettivi trasversali ed agli aspetti comportamentali nel rispetto di tutte le componenti scolastiche (docenti, studenti, personale non docente).

Al coordinatore di classe sono affidati i seguenti compiti:

- presiedere Consigli di classe ordinari e straordinari su delega del D.S.
- presiedere le assemblee dei genitori per l'elezione dei rappresentanti di classe
- coordinare le attività didattiche e di orientamento
- controllare le firme dei genitori relativamente alle autorizzazioni per tutto l'anno e agli scioperi
- conferire gli incarichi agli allievi (aprifila, chiudifila etc) relativamente alle norme di sicurezza di cui al D.L. 9 aprile 2008 n° 81
- redigere i P.D.P. in collaborazione con il CdC e informare tutti i colleghi (soprattutto i supplenti in corso d'anno) sulle certificazioni e sulle modalità didattiche previste sul P.D.P. per ogni allievo con EES
- controllare e firma i verbali redatti dai segretari
- curare i rapporti con le famiglie e parlare con i rappresentanti di classe per problemi di singoli allievi o dell'intera classe
- telefonare alle famiglie degli allievi che siano risultati non ammessi alla frequenza della classe successiva
- curare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio e per gli Esami di Stato
- controllare periodicamente il registro di classe (ritardi lievi, situazione entrate ed uscite fuori orario, assenze, note)
- seguire l'iter per l'adozione dei libri di testo
- segnalare al D.S. e/o al vicario eventuali anomalie (assenze, profitto, comportamento, disagio)

ART. 19 - Assemblea dei genitori

Qualora i genitori manifestino l'esigenza di riunirsi in assemblee e di costituire un comitato dei genitori per discutere di tematiche che riguardano aspetti di carattere generale della scuola, l'articolo seguente ne definisce le modalità.

I rappresentanti di classe su richiesta di un terzo dei genitori possono richiedere l'utilizzo dei locali per riunirsi in assemblea. In relazione al numero dei partecipanti e della disponibilità dei locali, possono anche articolarsi in assemblee di classi parallele.

Sono anche previste assemblee dei rappresentanti di classe su argomenti specifici. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna delle varie assemblee (nel rispetto della L 626/94) debbono essere sempre, di volta in volta, concordati con D.S. al quale va inoltrata una richiesta scritta. Devono svolgersi dopo il termine delle lezioni, in orario compatibile con gli orari di chiusura della scuola. Gli uffici di segreteria provvederanno affinché l'OdG venga affisso all'albo di tutti i plessi nei tempi stabiliti.

Al comitato dei genitori (di cui fanno parte di diritto tutti i genitori delle classi) possono partecipare con diritto di parola il D.S. e tutti gli insegnanti dell'Istituto. Possono essere invitate, a titolo consultivo, altre persone la cui scelta deve essere concordata tra Docenti e Genitori con l'autorizzazione del D.S. se si tratta di assemblea di classe o di sezione e la cui presenza deve essere indicata all'OdG Il Comitato dei Genitori ha lo scopo di ricevere, coordinare e formalizzare le proposte e i pareri dei genitori. Permette ai genitori componenti del Consiglio d'Istituto di comunicare le delibere e i temi discussi a tutti i rappresentanti di classe. Si affianca al Collegio dei docenti per un supporto collaborativo ad esclusivo vantaggio della comunità scolastica.

Il Comitato è composto da:

- tutti i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;
- i genitori componenti del Consiglio d'Istituto.

Le riunioni del Comitato possono avvenire in qualunque locale, anche fuori dall'istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione può avvenire su richiesta dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto o di almeno 20 rappresentanti di classe, previa autorizzazione del D.S. almeno 3 giorni prima della data stabilita.

TITOLO IV

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Infrazioni - Uscite anticipate - Assenze - Ritardi - Giustificazioni

ART. 20 - Alunni

Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.

ART. 21 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali e si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno.

Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, alunni, genitori) ad una autodisciplina che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.

A tale scopo si ritiene indispensabile in primo luogo il rispetto delle regole di base, quali la puntualità a scuola, l'essere forniti di tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività previste, e l'impegno nello studio in tutte le discipline.

Si ricorda che la portineria non è autorizzata ad accettare materiale scolastico dimenticato, fatta eccezione per chiavi, occhiali, cibo, medicine e strumento musicale, senza il quale sarebbe impossibile lo svolgimento della lezione individuale di strumento.

Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

ART. 22 - Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni

I ritardi occasionali sono giustificati con apposita annotazione sul diario scolastico consegnato all'inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria e contestualmente firmato dal genitore, da presentare al docente dell'ora durante la quale lo studente arriva a scuola. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori al Dirigente Scolastico che ne dà comunicazione ai docenti.

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere annotate sul diario da parte del genitore o da chi è esercente la patria potestà.

Il genitore o l'esercente la patria potestà, od un familiare da questi delegato munito di valido documento di identità, dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente. Tale uscita verrà registrata sul registro elettronico.

Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul diario scolastico (consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria), previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà.

Dopo periodi di assenza superiori a 5 giorni, gli allievi devono essere accompagnati a scuola da un genitore, che dovrà fornire informazioni sull'assenza stessa.

Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa al fine di trovare soluzioni che consentano di limitare i fenomeni di dispersione scolastica.

ART. 23 - Viaggi di istruzione

Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico.

I viaggi di istruzione devono essere programmati dai vari Consigli di Classe. Di essi deve essere realizzato un piano complessivo da sottoporre alla delibera del Consiglio di Istituto.

Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Sono previsti contributi da parte della scuola per le famiglie in difficoltà economica.

I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di autocontrollo, dalla destinazione. Per l'organizzazione dei viaggi di istruzione si fa inoltre riferimento alla normativa vigente.

ART. 24 – Telefoni cellulari

I telefoni cellulari non devono essere mai utilizzati a scuola e devono restare spenti nel corso di ogni attività scolastica, compresi gli intervalli, le pause mensa e dopo-mensa, le visite d'istruzione ed i laboratori pomeridiani, a meno che un docente non ne autorizzi l'uso per finalità didattiche.

Qualunque utilizzo del telefono cellulare in violazione a quanto previsto nel paragrafo precedente comporta l'immediato ritiro del telefono stesso da parte del personale della scuola, seguito da una telefonata di avviso ai genitori dell'alunno. Il telefono verrà riconsegnato ai genitori o agli esercenti la patria potestà.

Con l'esclusione delle visite d'istruzione e di altri eventi didattici per i quali sia consentita la documentazione video o fotografica, quanto sopra vale anche per quanto riguarda la registrazione di immagini o suoni.

Oltre a quanto sopra, si può prevedere l'applicazione immediata di più gravi sanzioni in caso di utilizzo di telefoni cellulari per l'acquisizione, la registrazione e/o la diffusione di immagini. Costituisce un'aggravante la diffusione di immagini offensive o lesive della dignità altrui o che esaltino o inducano alla violenza o alla sopraffazione.

Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. È quindi loro vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.

TITOLO V

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

ART. 25 - Premessa

La scuola recepisce, condivide e mette in pratica nella quotidianità i principi espressi dal D.P.R. 249 DEL 24.06.1998 (“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.”)

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Nello schema seguente sono riassunti i diritti e i doveri degli alunni, i criteri che ispirano i provvedimenti disciplinari, la natura delle mancanze, le sanzioni disciplinari e le persone o gli organi preposti a comminarle.

DIRITTI	D.P.R. 249 DEL 24.06.1998 Art 2
Formazione culturale adeguata e qualificata	Comma 1
Tutela della riservatezza	Comma 2
Informazione sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola	Comma 3
Partecipazione responsabile alla vita della scuola	Comma 4
Valutazione trasparente e tempestiva atta ad individuare i punti di forza e di debolezza ed a migliorare il rendimento degli allievi	Comma 4
Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono gli studenti	Comma 5
Possibilità di scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola, sentiti i genitori	Comma 6
Salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici; eliminazione delle barriere architettoniche	Comma 8
Servizio educativo e didattico di qualità	Comma 8
Iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica	Comma 8
Utilizzo di una adeguata strumentazione tecnologica	Comma 8
Servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica	Comma 8
Riunioni dei genitori	Comma 8

DOVERI	D.P.R. 249 del 24.06.1998 Art. 3
Frequenza regolare e impegno nello studio	Comma 1

Rispetto per il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale scolastico, i compagni.	Comma 2
Comportamento corretto e coerente	Comma 3
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola	Comma 4
Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e di tutti i materiali, in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico	Comma 5
Condivisione della responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola	Comma 6
Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto	Regolamento di Istituto

DISCIPLINA E ORGANI COMPETENTI	D.P.R. 249 del 24.06.1998 Art. 4 e 5
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti	Art. 4 - comma 2
Nessuna sanzione può essere comminata senza che l'interessato abbia prima potuto esprimere le proprie ragioni	Art. 4 - comma 3
Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno e possono prevedere la conversione in attività utili alla scuola	Art. 4 - comma 5
Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità	Art. 4 - comma 4
Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno.	Art.4 - comma 5
Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di licenza, sono adottate dal Consiglio di istituto	Art. 4 - comma 6
L'allontanamento dalle lezioni può essere disposto solo in casi gravi o per reiterate infrazioni disciplinari	Art. 4- comma 7
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica	Art.4 - comma 8
Gli organi competenti deliberano dopo aver sentito, a propria discolpa, lo studente ed i testimoni da lui indicati e soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente	Art. 4 - comma 9 ter
La famiglia dell'alunno, il quale per dolo o colpa grave arreca danni agli arredi, alla struttura scolastica e al materiale scolastico e altrui, è tenuta al risarcimento	Regolamento di istituto
Il presente regolamento viene reso noto agli allievi e ai genitori	Art. 5 bis
I genitori possono fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al "Comitato di Garanzia" interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni	Art. 5 - comma 1

TITOLO VI

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 26 - Sanzioni disciplinari

Tenuto conto dei principi e dei criteri precedentemente riportati, saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

<ul style="list-style-type: none"> - Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione - Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola - Disturbo durante le lezioni - Frequenti ritardi o assenze saltuarie 	<p>Richiamo verbale</p> <p><i>Organi competenti: Docenti e Dirigente Scolastico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale della scuola - Disturbo continuato durante le lezioni - Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità - Violazioni non gravi alle norme di sicurezza - Frequenti e ripetuti ritardi 	<p>Richiamo scritto con comunicazione ai genitori</p> <p><i>Organi competenti: docenti e Dirigente Scolastico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Uso di telefoni durante tutte le attività didattiche, gli intervalli, la mensa e il dopo mensa 	<p>Richiamo scritto con comunicazione ai genitori e ritiro del telefono (che verrà restituito a un genitore)</p> <p><i>Organi competenti: docenti e Dirigente Scolastico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - RegISTRAZIONI, riprese e diffusione di immagini con telefoni, fotocamere ecc. 	<p>Ritiro dello strumento, comunicazione ai genitori e sospensione dalle lezioni o attività educative a favore della comunità scolastica. In caso di immagini offensive o lesive della dignità altrui o che esaltino la violenza, la sospensione dalle lezioni potrà avere una durata tra i 3 e i 15 giorni.</p> <p><i>Organi competenti: Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico; il Consiglio di istituto nel caso di sospensione di 15 giorni; Organo di garanzia</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Violazione gravi alle norme di salute pubblica (fumare all'interno degli spazi scolastici) 	<p>Sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni</p> <p><i>Organi competenti: Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori di uno o due giorni - Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori di tre o più giorni 	<p>Sospensione di un giorno con obbligo di frequenza in altra classe o attività educative a favore della comunità scolastica</p> <p>Sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza in altra classe o attività educative a favore della comunità scolastica</p> <p><i>Organo competente: Consiglio di Classe e Dirigente scolastico</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gravissime scorrettezze e atti di bullismo e cyberbullismo verso i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola - Ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale della scuola - Molestie fisiche e psicologiche nei confronti di altri - Eccessivo e continuato disturbo durante le lezioni 	<p>Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni o/e esclusione dalle attività didattiche che si programmano fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche etc.) o attività educative a favore della comunità scolastica</p>

- Reiterate assenze non giustificate	<i>Organo competente: Consiglio di Classe e Dirigente scolastico</i>
- Danni volontari ad oggetti di proprietà della scuola, dei compagni o dei docenti	Comunicazione scritta ai genitori, attività a favore della comunità scolastica in orario extra-scolastico/risarcimento dei danni da parte della famiglia. nei casi più gravi, allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni <i>Organo competente: Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico</i>
- Recidiva di gravi comportamenti - Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti dei compagni, insegnanti o personale avvenuti anche fuori dall'edificio prima e dopo l'ingresso e l'uscita - Offese gravi alla dignità della persona - Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o a discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche	Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni e risarcimento dei danni e/o attività educative a favore della comunità scolastica <i>Organo competente: Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico</i>
- Atti e molestie gravissime - Fatti gravi avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone - Altri atti deferibili alle autorità giudiziarie	Denuncia penale Allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni <i>Organo competente: Consiglio di Istituto, Organo di Garanzia</i>
- Mancanze gravissime, violenza grave, recidiva, incompatibilità con l'ambiente - Altri atti deferibili alle autorità giudiziarie	Espulsione, o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi <i>Organo competente: Consiglio di Istituto</i>

ART. 27 - Sospensioni

La sanzione disciplinare viene irrogata e inviata alla famiglia con specifico decreto del dirigente scolastico, in cui sono specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa sospensione.

ART. 28 - Attività alternative ai provvedimenti disciplinari

L'organo giudicante offrirà sempre la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare inflittagli in attività a favore della comunità scolastica.

Tali sanzioni si traducono in diverse possibilità alternative:

- Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
- Pulizia dei locali della scuola.
- Attività di riordino di cataloghi, archivi, etc. che non confliggano con le regole della privacy.
- Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale.
- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica.

È dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza per sospensione.

ART. 29 - Comitato di garanzia

Il comitato di garanzia è designato dal Consiglio di Istituto ed è costituito da:

- 2 rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto;
- 1 docente;
- 1 rappresentante del personale ATA (se presente in Consiglio di Istituto).

Il comitato è presieduto dal D.S. e dura in carica 3 anni.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

*REGOLAMENTO per l'ORGANO di GARANZIA
(D.P.R. n°235 del 21/11/2007 art 2)*

Nel dare attuazione a quanto previsto all'art.2 del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 si individuano compiti e modalità di esercizio dell'Organo di Garanzia così come di seguito indicato:

Art. 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dei genitori degli alunni sanzionati. I seguenti articoli disciplinano l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo previsto a tale scopo dal Decreto 235/2007, dove viene comunque stabilito che il ricorso deve pervenire all'Istituto entro quindici giorni dalla data della sanzione e che l'Organo di Garanzia deve pronunciarsi in merito entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali, la sanzione si ritiene comunque confermata.

L'Organo di Garanzia viene Istituito all'insediarsi del Consiglio di Istituto e rinnovato nelle sue componenti allo scadere del mandato triennale del Consiglio stesso o qualora se ne ravvisi la necessità per trasferimento o rinuncia motivata da parte di uno più componenti. Il ricorso non incide sui tempi di esecutività delle sanzioni. L'eventuale revisione o annullamento della sanzione avrà quindi effetto solo sugli esiti secondari quali la valutazione periodica o finale del comportamento dell'alunno/alunni.

Art. 2. È costituito da due genitori (più due supplenti) e da un insegnante nominati dal Consiglio stesso il quale, per quanto riguarda la componente docente, si avvarrà dei nominativi (un effettivo e un supplente) segnalati dal Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico fa parte di diritto dell'Organo di Garanzia e lo presiede.

Art. 3. Nel caso in cui nei fatti connessi alla richiesta di convocazione di tale Organo siano implicati genitori e insegnanti suoi componenti, tali genitori e/o insegnanti dovranno astenersi dalla partecipazione alla/alle riunioni dedicate all'esame di tale caso. Per dar modo all'Organo di Garanzia di poter esercitare comunque le sue funzioni il Dirigente scolastico provvederà d'urgenza alla surroga temporanea di uno o più componenti, facendo ricorso ai supplenti già nominati dal Consiglio di Istituto, mantenendo inalterata la proporzionalità delle sue componenti.

Art. 4. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia dovranno essere assunte con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità il voto del Dirigente scolastico avrà valore dirimente.

Art. 5. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia impegnano il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto che hanno comminato la sanzione disciplinare in esame a rivedere la propria decisione tenendo coerentemente conto di quanto indicato dall'Organo di Garanzia.

Art. 6. L'Organo di Garanzia ha il compito di prendere atto della richiesta presentata dagli aventi titolo (genitori degli alunni sanzionati), raccogliere la documentazione necessaria alla valutazione del caso, stabilire data, luogo e orario della propria convocazione. In tale sede procederà all'esame della documentazione raccolta a cura dei docenti membri dell'Organismo, ascolterà brevemente i ricorrenti, si riunirà in forma rigorosamente riservata per discutere e deliberare.

Art. 7. L'Organo di garanzia è chiamato a ripercorre le fasi del procedimento sanzionatorio, dall'accertamento dei fatti, alla corretta applicazione di metodo e di merito, di quanto stabilito nel regolamento di disciplina. La sua eventuale delibera di annullamento e/o di revisione di quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe o di Consiglio di istituto, deve necessariamente riguardare gravi irregolarità o errori che si siano constatati nel percorso deliberativo su esposto.

TITOLO VI

UTILIZZO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE

ART. 30 - Laboratori e altri spazi.

Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno.

Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si potrà provvedere alla richiesta di risarcimento nei confronti delle famiglie degli alunni responsabili secondo quanto previsto nel regolamento di disciplina di istituto. La fotocopiatrice deve essere utilizzata dal personale idoneo indicato dal D.S.G.A.

TITOLO VII

RAPPORTI CON FAMIGLIE E STUDENTI

ART. 31 - Rapporti con le famiglie

Il D.S., sulla base delle proposte degli OO.CC., predispose il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

Le famiglie degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola; la loro attiva partecipazione si concretizza:

- nel Consiglio di Classe tramite la componente dei rappresentanti dei genitori/tutori;
- nelle Assemblee di Classe in cui sono convocati in plenaria tutti i genitori/tutori degli alunni;
- nel Consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori;
- nelle commissioni miste, docenti/genitori.

L'Istituto garantisce una proficua collaborazione con le famiglie attraverso il registro elettronico, il diario scolastico e i colloqui con i docenti. Questi ultimi si svolgono nelle seguenti occasioni:

- incontri individuali docenti-genitori, sia secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti, sia in due pomeriggi di ricevimento generale pomeridiano, sia infine richiesti dai docenti che convocano i genitori;
- eventuali incontri su appuntamento concordati preventivamente;
- eventuali incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della Scuola Secondaria di 2° grado.

All'inizio dell'anno scolastico, durante l'assemblea per il rinnovo dei Rappresentanti di classe, i docenti illustrano alle famiglie le opportunità offerte dal Piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività ed iniziative didattiche e formative.

ART. 32 - Colloqui settimanali

Viene stabilita da ogni docente, a inizio anno, la propria ora di colloquio settimanale, in modo da poter procedere all'avvio della procedura di prenotazione sul Registro Elettronico da parte dei genitori.

ART. 33 - Colloqui straordinari

I docenti, qualora lo ritengano necessario, possono convocare con note scritte o avvisi telefonici le famiglie, invitandole ad un colloquio riservato per illustrare loro l'andamento didattico e disciplinare dei figli.

ART. 34 - Colloqui con Dirigente Scolastico

Le famiglie possono conferire con il Dirigente su appuntamento e con il personale di Segreteria negli orari fissati e debitamente divulgati.

ART. 35 - Uso del diario scolastico, registro elettronico e sito scolastico

Le comunicazioni ad alunni e genitori relative alla vita scolastica sono effettuate abitualmente attraverso circolari pubblicate sul sito e sul Registro Elettronico. In alcuni casi potrà essere richiesta una firma di presa visione da apporre sul diario.

I docenti comunicano con le famiglie tramite il diario e il Registro Elettronico, sul quale i genitori potranno verificare la regolare frequenza e l'andamento scolastico dei propri figli, consultare la programmazione della classe e le informazioni relative alla vita scolastica.

Sul Registro Elettronico saranno trascritte anche le valutazioni e le annotazioni relative all'andamento didattico e disciplinare.

Il diario, insieme al Registro Elettronico, è strumento ufficiale di comunicazione fra scuola e famiglia. Esso fa sì che ciascun genitore, o chi ne fa le veci, sia coinvolto nella vita della scuola. Pertanto dovrà essere utilizzato esclusivamente per motivi scolastici e tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.

I genitori sono invitati a prenderne visione, controllarlo e firmarlo quotidianamente.

TITOLO VIII

SICUREZZA

ART. 36 - Assicurazione

Tutti gli studenti iscritti, i docenti e il personale A.T.A. sono assicurati a norma di legge previo pagamento del contributo assicurativo richiesto a inizio anno.

ART. 37 - Figure addette alla sicurezza e formazione

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, assume il ruolo e i compiti che gli sono assegnati dalla legge (T.U. D.Lgs 81/2008). In particolare provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza, promuove iniziative per la formazione del personale, nomina gli addetti a svolgere determinate funzioni (RSPP, Medico Competente, Addetti al Servizio Primo Soccorso, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione incendi), elabora il Documento Programmatico della Sicurezza, organizza periodicamente le prove di evacuazione dall'edificio.

Il personale individua, preferibilmente in prima istanza all'interno delle R.S.U., un addetto a svolgere le funzioni di R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

ART. 38 - Obblighi dei fruitori dell'edificio scolastico

Gli studenti, i docenti e il personale A.T.A. sono tenuti a rispettare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale e collettiva. A tal scopo tutti sono tenuti a:

- usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di prevenzione predisposti e/o forniti dall'Istituto;
- segnalare immediatamente al personale addetto l'eventuale deficienza di tali dispositivi di sicurezza e mezzi di prevenzione;
- non procedere ad interventi o modifiche su tali dispositivi di sicurezza e mezzi di prevenzione senza avere ottenuto l'autorizzazione;
- non prendere iniziative che possano compromettere la sicurezza propria e altrui;

ART. 39 - Comportamenti corretti in caso di allarme

In caso di allarme gli studenti, i docenti e il personale A.T.A. e gli esterni eventualmente presenti all'interno dei plessi devono attenersi alle istruzioni impartite dal personale addetto e dovranno evacuare l'istituto, secondo il piano di evacuazione predisposto, in modo ordinato e seguendo le vie di fuga indicate dagli appositi cartelli.

ART. 40 - Divieto di fumo

A norma di legge è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto (aule, corridoi, scale, bagni, palestre, laboratori, cortile...) secondo il *DDL Lorenzin del 26 luglio 2013 (Capo VI, art 27: divieto di fumare anche nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici)*. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche (Capo VI, art 28: la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è sanzionata con multe da 1.000 a 6.000 euro). Tutti (studenti e personale) sono tenuti a rispettare tale direttiva. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge, in quelle disciplinari stabilite dal Regolamento di Disciplina e dal Codice di Comportamento per i Pubblici Dipendenti.

ART. 41 - Utilizzo dell'ascensore

Agli studenti non è consentito l'uso dell'ascensore senza l'autorizzazione del D.S. o di un suo delegato.

ART. 42 - Infortuni

In caso di infortunio il docente, coadiuvato dagli operatori scolastici, presta le cure del primo soccorso, valutando la necessità di un controllo sanitario. In caso affermativo, avvisa i genitori, che potranno prelevare il proprio figlio assumendosi la responsabilità delle cure successive. In caso di prognosi la famiglia dovrà attenersi a quanto indicato nel referto medico; se volesse far riprendere anticipatamente le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, corredata con adeguata certificazione medica.

Il docente comunicherà sulle circostanze dell'evento e presenterà alla Direzione la descrizione della dinamica dell'incidente compilando la denuncia di infortunio, corredata da eventuale documentazione medica, firmata dal genitore, da inviare all'Assicurazione.

In casi di emergenza, in assenza del genitore o quando se ne ravvisi l'urgenza, l'insegnante o un Collaboratore scolastico provvedono ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso tramite ambulanza.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente regolamento deve essere proposta al Consiglio di Istituto che ne delibera l'adozione o meno con votazione a maggioranza qualificata e assoluta (2/3 dei componenti in carica). Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 44 - Diffusione del documento

Del presente regolamento è data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'albo e sul sito web della scuola; a richiesta degli interessati ne viene fornita copia cartacea.